

TI_GERICHTE 10.2003.667 vom 23. März 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.667

FR: TI_GERICHTE 10.2003.667 du 23 mars 2004

IT: TI_GERICHTE 10.2003.667 del 23 marzo 2004

Volltext

Incarto n.10.2003.666

10.2003.667

DA 3745/2003

DA 3744/2003

Bellinzona

23 marzo 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

_____ economista aziendale,

prevenuti colpevoli di 1. _____,

disobbedienza a decisioni dell'autorità,

per non avere, a _____, in data 17 febbraio 2003, nella sua qualità di socia gerente della _____ Sagl, ottemperato alla decisione 30 gennaio 2003 del Municipio di _____ con cui veniva ordinato alla predetta società il blocco dei lavori, con effetto immediato, riferito ai lavori di sbancamento della cava di _____, omettendo di far cessare i lavori;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 292 CPS;

1. Alla multa di fr. 350.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

2. _____,

disobbedienza a decisioni dell'autorità,

per non avere, a _____, in data 17 febbraio 2003, nella sua qualità di socia gerente della _____ Sagl, ottemperato alla decisione 30 gennaio 2003 del Municipio di _____ con cui veniva ordinato alla predetta società il blocco dei lavori, con effetto immediato, riferito ai lavori di sbancamento della cava di _____, omettendo di far cessare i lavori;

fatti avvenuti nelle suddette circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 292 CPS;

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l'opposizione ai decreti d'accusa interposta tempestivamente in data 19 novembre 2003 dal difensore, avv. _____;

richiamata la decisione di riunione dei suddetti procedimenti penali del 19 gennaio 2004;

indetto il dibattimento 23 marzo 2004, al quale hanno partecipato entrambi gli imputati ed il loro difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore, il quale evidenzia come l'ordine municipale fosse riferito semplicemente ai lavori di sbancamento e non si estendesse pertanto alle ulteriori attività nella cava, che potevano essere normalmente svolte. In quest'ottica, tenuto conto che i due operai in questione non stavano effettuando interventi di sbancamento, il reato non sussiste. Agli atti non risultano infatti prove della ripresa di questo tipo di lavori nel periodo tra il 30 gennaio 2003 e l'inoltro della denuncia. Inoltre gli imputati non avevano l'intenzione di infrangere l'ordine municipale, attenendosi unicamente a quanto prescritto dalla _____. Chiede pertanto il proscioglimento di entrambi gli imputati;

sentita l'accusata _____, la quale precisa che hanno sempre rispettato le prescrizioni di sicurezza

sentito l'accusato _____, il quale non ha nulla da aggiungere;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È la signora _____ autrice colpevole di:

1.1. Disobbedienza a decisioni dell'autorità?

2. È il signor _____ autore colpevole di:

2.1. Disobbedienza a decisioni dell'autorità?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 48, 292 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti e prendendo atto della mancanza di prove certe che attestino che l'attività svolta dagli operai il giorno in questione rappresentasse una violazione dell'ordine impartito dal Municipio;

proscioglie1. _____

dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA _____/_____ del _____ 2003;

e proscioglie2. _____

dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA _____/_____ del _____ 2003;

caricasse e spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, _____,

e a: Comando della Polizia cantonale, _____,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, _____.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spesa a carico dello Stato, per la procedura 10.2003.666

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spesa a carico dello Stato, per la procedura 10.2003.667

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.